

### LEGGE REGIONALE 27 FEBBRAIO 2020, N. 5

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)"



### LEGGE REGIONALE

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale)"

Il Consiglio regionale ha approvato la seguente legge:

### Art. 1

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 37 (Ordinamento della polizia locale), le parole: "quindici addetti" sono sostituite dalle parole: "sette addetti".

## Art. 2 Modifica dell'articolo 8 della | r. 37/2011

- 1. L'articolo 8 della l.r. 37/2011 è sostituito dal seguente:
  - "Art. 8 (Configurazione del corpo o servizio di polizia locale)
  - 1. Il corpo o servizio di polizia locale non può costituire struttura intermedia di settori amministrativi più ampi, né può essere posto alle dipendenze del dirigente o del responsabile di diverso settore amministrativo.



- 2. I corpi e i servizi di polizia locale sono i destinatari e i titolari della funzione di polizia locale che esercitano in forma esclusiva ai sensi della normativa vigente.
- 3. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia locale ha piena autonomia organizzativa e operativa nello svolgimento delle funzioni di direzione e di coordinamento dei servizi e del personale del rispettivo corpo o servizio.".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)

E' estratto del verbale della seduta del 04 febbraio 2020 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.



# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (Mario Cosimo Loizzo)

# IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO (Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI (Anna Rita Delgiudice)